

Camera di Commercio di Firenze
pec: cciaa.firenze@fi.legalmail.camcom.it

E, p.c.
Unioncamere
pec: unioncamere@cert.legalmail.it

Oggetto: operazioni straordinarie che coinvolgono imprese sociali costituite in forma cooperativa –
Art. 12 d.lgs. 112-2017.

E' stato richiesto alla scrivente di esprimersi in ordine all'assoggettabilità alla procedura autorizzatoria prevista dall'art. 12 del d.lgs. n. 112/2017 rispetto a operazioni straordinarie che prevedano la fusione per incorporazione di una società cooperativa, priva della qualifica di impresa sociale, da parte di un'impresa sociale costituita anch'essa in forma di società cooperativa (non cooperativa sociale); con riferimento ad analoghe operazioni, infatti, il notaio incaricato ha espresso avviso secondo cui l'operazione non sarebbe assoggettata all'autorizzazione ministeriale, considerata la formulazione dell'incipit del citato articolo 12, introdotto con il d.lgs. 95/2018 (cd. "correttivo"), "*salvo quanto specificamente previsto dal codice civile per le società cooperative*". Si forniscono di seguito le valutazioni della scrivente.

In via generale, la *ratio* della disposizione (art. 12, comma 1 del d.lgs. 112/2017) che assoggetta le operazioni straordinarie (trasformazione, fusione e scissione delle imprese sociali, cessione di ramo d'azienda) ad una speciale verifica preventiva, è quella di assicurare (come espressamente formulato nella norma) che, per effetto degli atti adottati, non vengano meno, negli enti risultanti dagli atti posti in essere, l'assenza di scopo di lucro, i vincoli di destinazione del patrimonio, il perseguimento delle attività e delle finalità proprie delle imprese sociali.

Il legislatore, al fine di garantire le suddette finalità, impone all'ente (o ad entrambi in caso di fusione) di fornire all'autorità amministrativa (cfr. il decreto ministeriale n. 50/2018) elementi sufficienti per valutare l'operazione e potersi eventualmente opporre (o subordinarne l'effettuazione a determinate condizioni) ove l'interesse pubblico tutelato (lo svolgimento di attività di interesse generale, il rispetto del vincolo di destinazione patrimoniale) fosse suscettibile di essere pregiudicato.

Con la novella al comma 1 dell'art. 12 apportata con il correttivo al citato d.lgs. n.112/2017, viene inserita una deroga con riferimento agli enti cooperativi, chiarita dalla relazione illustrativa al correttivo medesimo, : "*L'articolo 4 è volto ad integrare l'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo n.112 del 2017, attraverso l'inserimento di una clausola di salvaguardia della normativa in tema di società cooperative, che già contiene alcune disposizioni (articoli 2545-decies e seguenti del codice civile) sufficienti, anche in ragione del loro rigore, a garantire che le operazioni straordinarie avvengano nel rispetto delle finalità tipiche e dell'identità specifica dell'impresa sociale in forma cooperativa*".

Pertanto, considerato che nell'operazione prospettata, il soggetto provvisto della qualifica di impresa sociale (ovvero l'incorporante) mantiene ad esito della fusione, la propria qualifica, restando altresì invariata nella forma di società cooperativa a mutualità prevalente, gli aspetti valutabili dall'amministrazione ai fini dell'autorizzazione risulterebbero del tutto inconsistenti.

In ordine agli effetti civilistici della fusione, si rimanda poi alla clausola di salvaguardia della normativa in tema di società cooperative, inserita sia nell'art. 12, comma 1 del d.lgs. 112/2017 ad opera del d.lgs. n. 95/2018, sia nell'art. 1, comma 1 del D.M. n. 50/2018, emanato ai sensi dell'art. 12, comma 2 del d. lgs. 112/2017, che prevede che alle società cooperative si applichino le norme speciali previste dal codice civile, incluse quelle in materia di operazioni straordinarie e in materia di vigilanza su specifici profili propri di altra autorità amministrativa, profili che quindi non possono essere valutati dalla scrivente.

Resta fermo che, per quanto concerne le attività e le finalità che l'ente risultante dall'operazione intenderà perseguire, spetterà al notaio ogni verifica in ordine alle eventuali modifiche statutarie; resta altresì fermo in capo all'ente incorporante di mantenere il proprio statuto conforme al d.lgs. 112/2017.

Invece, gli elementi dell'assenza di scopo di lucro e dei vincoli di destinazione del patrimonio (richiamati all'art. 12, comma 1 d.lgs. 112/2017) potranno ritenersi insiti nella stessa natura giuridica dell'ente risultante, in quanto società cooperativa.

Considerato che l'ente incorporato non era provvisto della qualifica di impresa sociale, non vi è neanche sotto tale profilo esigenza di tutela dell'interesse pubblico demandata alla scrivente.

Cosa diversa sarebbe qualora anche uno solo degli enti coinvolti fosse costituito in forma non cooperativa e provvisto della qualifica di impresa sociale. In questo caso l'autorizzazione della scrivente risulta necessaria, anche a tutela della integrità del patrimonio da destinare; soprattutto qualora l'impresa sociale coinvolta abbia forma non societaria: si è difatti già verificata la sottoposizione alla scrivente di casi di trasformazione in società di associazioni impresa sociale in cui veniva ipotizzata la possibilità di ripartire il patrimonio associativo in quote di capitale sociale della nuova società (anche cooperativa); quote che non sarebbero ovviamente risultate destinate alla devoluzione in caso di scioglimento/perdita della qualifica da parte dell'impresa. In questo caso l'autorizzazione è stata condizionata alla ricostituzione del capitale sociale da parte dei soci e alla intera destinazione a patrimonio indistribuibile del fondo patrimoniale dell'ente associativo, assicurandone così la devoluzione e non il riparto tra i soci della società in caso di perdita della qualifica, scioglimento o fuoriuscita dalla compagine sociale.

Per informazioni e chiarimenti:

Dr.ssa Elisabetta Celestre tel. 06.4683.5108

Dr.ssa Maria Aliberti tel. 06.4683.5033

IL DIRETTORE GENERALE
Alessandro Lombardi

Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi e per gli effetti degli articoli 20 e 21 del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale".